



# Comune di GRASSANO

Provincia di MATERA



---

---

## ORDINANZA n. 33 del 18-04-2020

**Oggetto:** Misure temporanee contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D. Lgs. 267/2000). Obbligo di utilizzo di mascherine protettive fino al 3 maggio 2020.

### IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che, all'art. 1, comma 1, nell'ambito delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, preso atto dell'aggravarsi della situazione, dispone che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale è stato disposto che *«l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020»*;

Visto il DPCM 10 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale stabilisce che le disposizioni ivi contenute *“producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”*;

Tenuto conto del dibattito in corso nella comunità scientifica secondo cui sarebbe necessario una revisione sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e che l'Organizzazione mondiale della Sanità avrebbe individuato nella distanza pari a 1,8 metri la misura di distanziamento sociale minimo con riferimento all'epidemia in corso;

Considerato che risulta indispensabile adottare provvedimenti coerenti con gli obiettivi di cui alla normativa citata, regolando le condotte che favoriscono la diffusione dell'epidemia al fine di scongiurare ogni occasione di possibile contagio;

Vista l'ordinanza n. 18 del 15 aprile 2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata;

Considerato che l'Amministrazione comunale sta completando la distribuzione delle mascherine protettive fornite dal Sistema Regionale di Protezione Civile ai nuclei familiari del territorio comunale;

Ravvisata l'esigenza, nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Richiamato l'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## **ORDINA**

**CON DECORRENZA DAL 20 APRILE 2020 E FINO AL 3 MAGGIO 2020 COMPRESO** e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, fatte salve eventuali e successive disposizioni:

- 1. Di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;**
- 2. Di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando si è in presenza di più persone, fermo restando l'obbligo di mantenere sempre la distanza sociale di almeno 1 metro;**
- 3. Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS);**
4. E' fatto comunque divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi, salvo che per:
  - **Comprovate esigenze lavorative;**
  - **Assoluta urgenza** (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del DPCM 22 marzo 2020);
  - **Situazione di necessità** (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
  - **Motivi di salute.**

## DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

## DISPONE

- i Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- i La trasmissione della presente ordinanza a:

Sig. Prefetto di Matera a mezzo PEC: [protocollo.prefmt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmt@pec.interno.it);

Sig. Presidente Giunta Regionale Basilicata a mezzo PEC: [presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it](mailto:presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it);

Dipartimento Prevenzione Salute Umana – U.O.C. Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica – Sede

Centrale ASM - Matera a mezzo PEC: [asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it](mailto:asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it);

Comando Stazione Carabinieri a mezzo PEC [tmt29068@pec.carabinieri.it](mailto:tmt29068@pec.carabinieri.it);

Comando Polizia Locale a mezzo PEC [polizialocale@pec.comune.grassano.mt.it](mailto:polizialocale@pec.comune.grassano.mt.it)

## AVVERTE CHE

**Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Grassano, lì 18-04-2020

**Il Sindaco**

*Filippo Luberto*

---